

# Unioni civili e coppie di fatto : quali differenze

Le Unioni Civili sono realtà : con l'apposizione della fiducia alla Camera Matteo Renzi ha dato la spinta decisiva alla legge sulle nuove forme di unione alternative al matrimonio. La legge arriva privata di alcuni suoi punti rilevanti, sacrificati sull'altare degli accordi politici non senza generare polemiche e scontri tra opposti schieramenti. La normativa infatti disciplina anche il rapporto tra le coppie di fatto (conviventi etero o dello stesso sesso che decidano di non unirsi civilmente) oltre alle Unioni Civili e quindi è opportuno tracciare le differenze che le caratterizzano.

## Unioni Civili : evidente l'ispirazione al contratto di matrimonio

Iniziano con il sottolineare come anche per le Unioni Civili alla sostanza è richiesta una forma ufficiale quanto istituzionale. Come il matrimonio infatti si costituiscono «di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» e lo stesso atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.

I partner possono scegliere, tra i propri, un cognome comune ed, eventualmente, anteporlo o postporlo a quello di nascita. La legge introduce il diritto del superstite a beneficiare della pensione di reversibilità, del tfr e della cosiddetta legittima, **ovvero il 50% dell'eredità**, fatti salvi i diritti di eventuali figli per la rimanente metà. Si afferma la comunione dei beni quale regime patrimoniale ordinario, lasciando alle parti la possibilità di pattuire una diversa convenzione.

Sono tracciati anche gli obblighi e doveri laddove si precisa

che «dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione» e che «entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». Differentemente dal matrimonio non è fissato l'obbligo di fedeltà.

Per quanto concerne lo scioglimento si applica la legge sul divorzio del 1970, eccezion fatta che per il periodo di separazione che nella fattispecie non è previsto.

## **Coppie di Fatto : l'attenzione è sui legami affettivi e di reciproca assistenza**

Numerose sono le differenze normative per le **coppie di fatto** rispetto alle **Unioni Civili**: tra «maggioirenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

La norma non descrive quindi alcuna forma ufficiale e in quest'ottica si comprende perchè non sia concesso al partner di subentrare nel trattamento di fine rapporto, piuttosto che nell'eredità. Parimenti non viene riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

Stringenti anche le disposizioni in tema di possesso della casa in caso di decesso del convivente: qualora il defunto fosse stato proprietario dell'immobile, al superstite è consentito di continuare a vivere nell'abitazione dai 2 ai 5 anni, periodo che varia in base alla durata della convivenza, dopodiché il bene potrà essere rivendicato dagli eredi legittimi. Anche in questo caso si può stabilire un regime differente dalla comunione dei beni. Mentre sarà a discrezione del magistrato, sempre in funzione della durata della coabitazione e dallo stato di bisogno, un eventuale diritto

agli alimenti di uno dei partner in caso di cessazione della convivenza.

Ciascuno può designare l'altro, in presenza di infermità mentale, per decisioni in materia di salute e, in caso di morte, per quanto concerne la donazione di organi.

Sono riconosciuti, in fine, gli stessi diritti dei coniugi per l'assistenza ospedaliera o penitenziaria.